



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 7, comma 2 della legge regionale 06/08/2019, n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 02/11/2015, assunta al P.G. il 03/11/2015 al n. 144485 con la quale la Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, nata a [REDACTED] il [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale ha dichiarato che alla data del 20/04/2019, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 6847 del 20/01/2020, con la quale si comunica al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione che, la Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015, ha già maturato i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 28/11/2019;
- VISTA la nota dell'Area 3 del Dipartimento della Programmazione prot. n. 923 del 27/01/2020 con la quale il Dirigente Generale, comunica che la Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria non è stata oggetto di contingentamento e, contestualmente, esprime parere favorevole al pensionamento in data 01/03/2020;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 14579 del 05/02/2020 - con la quale si comunica che il rapporto di lavoro della Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria sarà risolto a decorrere dal 01/03/2020;
- VISTO il D.A. n. 5795/II del 08/09/1990 registrato alla Corte dei Conti il 12/11/1990 reg. n. 23 fgl. n. 167, con il quale, tra gli altri, la Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, è stata immessa in servizio e nominata in prova nella qualifica di Dirigente del Ruolo dell'Assistenza Tecnica e la Divulgazione Agricola, assumendo effettivo servizio dal 02/01/1991;
- VISTO il D.A. n. 2995/IV del 07/08/1998, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 14/09/1998 al n. 3903, con il quale, in favore della Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, ai sensi del D.P.R. n. 1092/73, sono stati riconosciuti utili ai fini della quiescenza, AA. 04 MM. 00 e GG. 00 relativi al corso universitario;
- VISTO il D.D.S. n. 678 del 18/02/2016, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 22/02/2016 al n. 267, con il quale, alla Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 26/03/2001 n. 151, è stato riconosciuto utile ai fini di quiescenza il periodo di astensione obbligatoria verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro pari ad AA. 00 MM. 10 e GG. 00;
- VISTO il D.D.S. n. 869 del 01/03/2016, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 23/03/2016 al n. 588, con il quale, alla Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, è stato riconosciuto utile, ai

fini di quiescenza, il periodo di corso svoltosi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 73/77 pari ad AA. 01 MM. 00 e GG. 04;

VISTO il D.D.S. n. 7978 del 26/11/2019, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 06/12/2019 al n. 5153, con il quale, in favore della Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, ai sensi del D.P.R. 1092/73, è stato ammesso a ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo lavorativo discontinuo prestato presso le Scuole Statali pari ad AA. 00 MM. 07 e GG. 15;

VISTO il D.D.G. n. 2086 del 20/03/2008, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 02/04/2008 al n. 204, con il quale la Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, a decorrere dal 17/05/2000, è stata inquadrata nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 15/05/2000 n. 10;

VISTO lo stato matricolare civile della Regione Siciliana;

ACCERTATO che la Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, alla data del 29/02/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad AA. ■ MM. ■ e GG. ■, e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 02/01/91 al 29/02/2020	29	1	28
Servizio riscattato (D.A. n. 2995/IV del 07/08/1998)	4	0	0
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 678 del 18/02/2016)	0	10	0
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 869 del 01/03/2016)	1	0	4
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 7978 del 26/11/2019)	0	7	15
Totale	35	7	17

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di (97,6) prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/03/2020 è risolto il rapporto di lavoro del la Dott.ssa Spanò Piera Anna Maria, nata a ■ il ■ - Dirigente terza fascia - e contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 14 FEB. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

F.to Bologna

VISTO: SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 AD INTERIM
F.to Pio Guida

Originale agli atti d'ufficio